

30 ottobre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

Profili di interesse della VIII Commissione Ambiente

A.C. 2112-bis







SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - 🖂 <u>studi1@senato.it</u> – 💥 <u>@SR_Studi</u>



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 -

st ambiente@camera.it -

@CD ambiente

Progetti di legge n. 370/0/VIII

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Am0068.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE;
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

Li	EGGE DI BILANCIO 2025	3
Sc	CHEDE DI LETTURA - PRIMA SEZIONE	
•	Articolo 7 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)	17
•	Articolo 8 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)	
•	Articolo 71 (Piano Casa Italia)	28
•	Articolo 78 (Giubileo)	30
•	Articolo 80 (Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)	33
•	Articolo 92 (Fondo per la ricostruzione)	36
•	Articolo 93, commi 1-3 (Interventi per il sisma del 2012)	38
•	Articolo 93, commi 4, 6 e 7 (Interventi per il sisma del 2016)	40
•	Articolo 93, comma 5 (Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale per i sismi del 2012 e del 2016)	42
•	Articolo 93, comma 8 (Proroga dell'esenzione dal pagamento delle utenze "zona rossa")	43
•	Articolo 93, comma 9 (Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)	44
•	Articolo 93, comma 10 (Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016)	45
•	Articolo 93, commi 11, 12 e 13 (Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)	46
•	Articolo 93, comma 14 (Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI)	48
•	Articolo 93, commi 15-16 (Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)	
•	Articolo 93, comma 17 (Proroga dell'esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche)	52
•	Articolo 93, comma 18 (Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare)	
•	Articolo 93, commi 19-24 (Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale)	54

 Articolo 93, commi 25-31 (Interventi relativi all'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022) 	59
Articolo 93, commi 32-35 (Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici)	
 Articolo 93, comma 36 (Interventi nei territori dell'Emilia- Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti da eventi alluvionali) 	64
Articolo 94 (<i>Crisi idrica</i>)	
 Articolo 104, commi 13-15 (Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale) 	
 Articolo 104, commi 16 e 17 (Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")	69
 Articolo 104, commi 18-19 (Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni) 	
Articolo 104, comma 21 (Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)	73
■ Articolo 120, commi 1 e 2 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)	75
La Seconda Sezione	
■ Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<i>Tabella n. 9</i>)	77
• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<i>Parti di competenza</i>) (<i>Tabella n. 10</i>)	81
■ Ministero dell'economia e delle finanze (<i>Parti di competenza</i>) (<i>Tabella n. 2</i>)	87

LEGGE DI BILANCIO 2025

Il **disegno di legge di bilancio 2025** presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-*bis*) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova governance economica europea modifica i principii e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarietà con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il **Piano strutturale di bilancio 2025-2029** è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di **tasso di crescita annuo** della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova *governance* economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della *governance* economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il

rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la prima sezione del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-bis), che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L'ultimo articolo (articolo 144) reca infine la disposizione sull'entrata in vigore della legge.

In relazione agli effetti della manovra sui **saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale livello massimo di saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L'articolo 1 del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il saldo netto da finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa

187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Le principali aree di spesa del **bilancio dello Stato**, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in **34 missioni e 178 programmi**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

Per quanto attiene alle maggiori **entrate**, si stimano i seguenti effetti derivanti da:

- la revisione della disciplina sulla **deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti** e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate "**DTA**" (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, *si veda, in particolare, l'art.* 3);
- la modifica della disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, si veda, in particolare, l'art. 11);
- la **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art.* 5);
- la lotta all'evasione fiscale, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, si veda, in particolare, l'art. 9);
- gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2

per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

 la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);

Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

• il **sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);

Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta "Dedicata a te", il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

• interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);

Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.

■ misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità "Bonus nuove nascite", disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);

Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra

l'altro, un contributo *una tantum* di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna".

- interventi in materia di disabilità e non autosufficienza (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida NEWS-D) e sport (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);
- disposizioni sulle politiche della sanità con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione liste d'attesa per il trapianto di organi delle e tessuti, dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);

Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro

- nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.
- misure in materia di crescita, infrastrutture e investimenti (interventi in materia di premi di produttività, welfare aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta "Nuova Sabatini", banda ultra larga, credito d'imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l'attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della "Nuova Sabatini".

- disposizioni in materia di agricoltura per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);
- interventi in **materia di istruzione**, **università**, **ricerca e cultura**, come le nuove disposizioni sulla "Carta del docente", sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);
- politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO *Innovation Fund*, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);
- misure in materia di calamità naturali ed emergenze (si segnala, in particolare l'istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);

Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.

disposizioni concernenti i rapporti finanziari con gli enti territoriali, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell'addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);

È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.

disposizioni finanziarie di **revisione della spesa** con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di *stock option*, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di *Tax credit* cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "*spending review*", di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);

Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

In estrema sintesi, le principali **voci di spesa** del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:

- politiche di previdenza, assistenza e ad altre forme di sostegno: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
- politiche relative alla **salute** e **all'istruzione**: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
- affari economici: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l'altro al rinnovo contratti di Stato;

- **servizi istituzionali e generali**: 125,9 miliardi (14,1 per cento);
- **servizi pubblici generali**: 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione "Difesa e sicurezza del territorio" (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);
- spesa per interessi: 106,3 miliardi (11,9 per cento);
- Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica: 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
- cultura, ambiente e qualità della vita: circa 7 miliardi (0,8 per cento).

• Le due sezioni della legge di bilancio

La prima sezione della legge di bilancio

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento.
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

 le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

La seconda sezione della legge di bilancio

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un **contenuto sostanziale** potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le **previsioni** contenute nella **Sezione II**:

- sono formate sulla base della legislazione vigente, la quale include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- evidenziano per ciascuna unità di voto, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella Sezione I. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi,** che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (cfr. paragrafo seguente).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la rimodulazione in via compensativa tra le dotazioni di spesa relative a fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, anche tra

missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale,** nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del disegno di legge).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli *elementi informativi* dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione** con **distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

Schede di lettura -Prima Sezione

Articolo 7 (Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

L'articolo 7, al comma 1 modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plugin. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il comma 2 novella la disciplina dell'IVA al fine di assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento (anziché ridotta al 10 per cento) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

La relazione tecnica sull'articolo 7, comma 1, prevede, per quanto riguarda l'orizzonte temporale del disegno di legge di bilancio, un maggior gettito complessivo per Irpef, addizionale regionale e addizionale comunale pari a 25,2 milioni di euro nel 2025, 77,2 milioni nel 2026 e 119,9 milioni nel 2026. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al comma 2, la relazione tecnica stima effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro su base annua a partire dal 2025.

Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al <u>D.P.R. n. 917 del 1986</u>, sostituendone la lettera a).

Il menzionato articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR stabilisce che, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si considera soltanto il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del

costo chilometrico di esercizio convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. Tale percentuale è via via aumentata per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km.

Per effetto del comma 1 dell'articolo in esame, invece, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le **autovetture**, **autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan** indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, **concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1º gennaio 2025**, si assume **il 50 per cento** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

La predetta percentuale è **ridotta al 10 per cento** per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica **ovvero al 20 per cento** per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo in

	esame			
	Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986			
Testo vigente		Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 1, del DDL di bilancio 2025		
	Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)	Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente)		
	Ai fini dell'applicazione del comma 3:	Ai fini dell'applicazione del comma 3:		
	a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,	a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,		
	comma 1, lettere a), c) e m), del codice della	comma 1, lettere a), c) e m) del codice della		
ı	strada di qui al dagrata lagislativa 20 aprila	strada di qui al dagrata lagislativa 20 aprila		

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno

2021:

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione.

concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in;

Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al <u>D.P.R. n. 917 del 1986</u>		
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 1, del DDL di bilancio 2025	
()	()	

Il **comma 2** modifica l'elenco dei beni e servizi soggetti ad **aliquota IVA ridotta al 10 per cento** (anziché aliquota ordinaria del 22 per cento) di cui alla tabella A, parte III, del <u>D.P.R. n. 633 del 1972</u> sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da **escludere dall'applicazione dell'aliquota ridotta il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente** di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

La novella, inoltre, **aggiorna i riferimenti alle norme in materia ambientale** contenuti nel suddetto punto n. 127-*sexiesdecies*), attesa l'abrogazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, sostituito dal <u>decreto legislativo n. 152 del 2006</u>.

Entrambi i commi dell'articolo 7 specificano che la finalità delle disposizioni consiste nel raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici.

Nella relazione illustrativa, il Governo specifica, inoltre, che l'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell'economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma 2 dell'articolo in esame

D.P.R. n. 633 del 1972			
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 7, comma 2, del DDL di bilancio 2025		
Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]	Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta]		
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,	127-sexiesdecies) prestazioni di gestione,		
stoccaggio, e deposito temporaneo, previste	stoccaggio e deposito temporaneo, escluso il		
dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del	conferimento in discarica e l'incenerimento		
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di	senza recupero efficiente di energia, previste		
rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di	dall' articolo 183, comma 1, lettere n), aa),		
rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3,	bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.		
lettera g) ,	152, di rifiuti urbani, e di rifiuti speciali di		
	cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g),		
del medesimo decreto, nonché prestazioni di	del medesimo decreto, nonché prestazioni di		
gestione di impianti di fognatura e depurazione;	gestione di impianti di fognatura e depurazione;		
()	()		

Articolo 8

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

L'articolo 8 introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le norme rimodulano i termini di fruizione e le aliquote di detrazione, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Si interviene, infine, anche sulla disciplina del superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.

La relazione tecnica, in merito agli **effetti complessivi** sulle entrate tributarie recati dagli interventi relativi **al recupero edilizio**, **all'efficienza energetica**, **alle misure antisismiche e al superbonus**, ascrive i seguenti effetti finanziari: **13,9 milioni nel 2025**; **79,3 milioni nel 2026**; **-165,9 nel 2027** (-18,1 nel 2028; -47,0 nel 2029; -47 nel 2030; -8,9 nel 2031; -25,3 nel 2032; -25,3 nel 2033; -25,3 nel 2034; -49,4 nel 2035, 172,5 nel 2036; 9,7 nel 2037; -23,2 nel 2038; 0 nel 2039).

In merito all'andamento delle entrate tributarie conseguenti alla norma che prevede la proroga della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la relazione tecnica ascrive i seguenti effetti finanziari: 14,4 milioni di euro nel 2025; -93,9 milioni di euro nel 2026; -79,1 milioni di euro nel 2027 (-68,2 nel 2028; -68,2 nel 2029; -68,2 nel 2030; -68,2 nel 2031; -68,2 nel 2032; -68,2 nel 2033; -68,2 nel 2034; -58 nel 2035; 51,2 nel 2036; 0 nel 2037).

Il **comma 1** della disposizione, modificando l'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, **anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30 per cento** dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Si ricorda che l'articolo 9-bis, comma 8, del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che per le **spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia**, ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al <u>D.P.R. n. 917 del 1986</u>, **sostenute dal**

1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l'aliquota di detrazione dovesse essere ridotta dal 36 al 30 per cento.

La norma in esame anticipa ulteriormente l'entrata in vigore dell'aliquota al 30 per cento a far data dal 1° **gennaio 2025**.

L'articolo 16-bis del TUIR sopra menzionato stabilisce, al comma 1, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati una serie di interventi edilizi. Il comma 3-bis precisa che la detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Per una panoramica dettagliata degli interventi agevolati in materia edilizia si veda il dossier del Servizio studi della Camera dei deputati: <u>Le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi.</u>

Il **comma 2** apporta delle modifiche al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di agevolazioni fiscali, sia per alcuni interventi di risparmio energetico (**ecobonus**) sia per interventi di **riqualificazione edilizia** e antisismici (**sismabonus**).

In particolare, la **lettera** *a*) **rimodula la percentuale di detrazione** prevista per l'**ecobonus** (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) ovvero del beneficio consistente in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato (per la maggior parte degli interventi, **fino al 31 dicembre 2024**, la detrazione è pari al 65 per cento per altri spetta nella misura del 50 per cento).

La disposizione introduce all'articolo 14 un nuovo comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:

- 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025;
- 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

È prevista inoltre una maggiorazione delle suddette aliquote per le prime case. Si stabilisce, infatti, che la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36 per cento) e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30 per cento), nel caso in cui le medesime spese siano

sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La **lettera** *b*), **numero** 1), sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di bonus per interventi di **riqualificazione edilizia**, il quale prevede, **nel testo vigente**, che, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel sopra citato articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del medesimo articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare**. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024.

La **nuova formulazione** prevede che, sempre ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una **detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025** e **al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027**, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare .

Analogamente a quanto disposto per l'ecobonus viene prevista inoltre una maggiorazione delle aliquote per le prime case. Si dispone, infatti, che fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La **lettera** *b*), **numero** 2), inserisce un nuovo comma 1-*septies*.1 sempre all'articolo 16, che interviene sulla disciplina del **sismabonus** in maniera analoga a quanto visto per le ristrutturazioni edilizie.

Si ricorda, sinteticamente, che la disciplina del sismabonus prevede una detrazione per interventi di adozione di misure antisismiche del 50 per cento, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80 per cento) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85 per cento). Inoltre, viene riconosciuto a che acquista un edificio demolito e ricostruito nei comuni in zone classificate a rischio sismico 1, una detrazione dalle imposte

per una parte consistente del prezzo di acquisto (75 o 85 per cento, fino a un massimo di 96.000 euro).

La norma prevede, infatti, che la detrazione di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del medesimo articolo 16 (sismabonus) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Anche in questo caso è prevista una maggiorazione delle aliquote per le prime case. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese sostenute per l'anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La lettera b), numero 3), apporta delle modifiche al comma 2 sempre dell'articolo 16 che riconosce ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Con la norma in esame si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

Si ricorda che la detrazione in commento è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Il **comma 3** modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di **superbonus**.

Sinteticamente si ricorda che il richiamato articolo 119 ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di

efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022. Successivamente il beneficio, ovvero l'aliquota di detrazione è stata stabilita nella misura del 90 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per una analisi dettagliata della misura di superbonus si rinvia alla lettura del dossier: <u>Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.</u> 39 del 2024

La **lettera** *a*) introduce un nuovo comma 8-*bis*.2. all'articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-*bis*, primo periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli **interventi già avviati** ovvero per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) ai sensi del comma 13-*ter*, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini:
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

La **lettera** *b*) introduce un nuovo comma 8-*sexies*. sempre all'articolo 119 che riconosce la facoltà **di ripartire in dieci quote annuali di pari importo** la detrazione spettante per le spese sostenute **dal 1**° **gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**.

Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell'opzione in commento. Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

Si ricorda che il citato articolo 2, comma 8, prevede che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, che disciplina le modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La relazione, sul punto, rileva che la disposizione è analoga ad altra introdotta, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022, con l'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 11 del 2023, che, in deroga alla disciplina generale che prevedeva di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo, aveva riconosciuto per tali spese la facoltà di optare per 10 quote annuali di pari importo. Peraltro, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2024, l'articolo 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, ha stabilito che in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, la detrazione sia sempre ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Articolo 71 (Piano Casa Italia)

L'articolo 71 estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica (comma 1). Si prevede poi l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo (comma 2).

Dall'**articolo 71** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica.

Il **comma 1** dell'articolo 71 interviene sul **comma 282 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024** (L. n. 213 del 2023), che disciplina l'ambito applicativo di specifiche linee guida, e di relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale.

Il citato comma 282 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di bilancio 2024, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, per la definizione delle suddette linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

- a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
- b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
- c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.

Nello specifico, con la **lett. a**) del **comma 1** si novella il comma 282, al fine di **estendere** anche all'**edilizia sociale, l'ambito applicativo delle linee guida**, e **delle relative linee di attività**, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.

Il programma di edilizia residenziale pubblica (ERP), introdotto con la <u>legge 5</u> <u>agosto 1978 n. 457</u>, disciplina tre forme di sostegno alle famiglie più in difficoltà: edilizia sovvenzionata; edilizia agevolata; edilizia convenzionata. In seguito, con il <u>DM 22 aprile 2008</u>, a queste tre destinazioni d'uso delle risorse pubbliche si è aggiunto anche il cosiddetto "**alloggio sociale**", anche noto come **social housing**. Per approfondire il tema del social housing si rinvia al seguente <u>report</u> di Cassa depositi e prestiti.

Con la **lett. b**) si interviene sul **comma 283 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024,** che stabilisce che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal citato comma 282 (vedi *supra*), individua per ciascuna delle linee di attività, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, nonché i criteri e le modalità di presentazione da parte degli enti territoriali competenti dei progetti pilota.

La novella in esame estende quanto previsto dal comma 283 anche agli interventi per l'edilizia sociale.

Il comma 2 prevede l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. È previsto che il citato piano sia approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Piano casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.

Articolo 78 (Giubileo)

L'articolo 78 dispone una autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dispone, inoltre, un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento.

La norma comporta una maggiore spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025, autorizzata per le finalità indicate dal comma 1, al fine di contribuire ai maggiori costi connessi alla celebrazione del Giubileo. Ulteriori oneri pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 sono dovuti all'incremento dell'autorizzazione di spesa già vigente per interventi in conto capitale per il completamento degli interventi connessi allo svolgimento dell'evento.

Il **comma 1**, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica** per il 2025, autorizza la spesa complessiva di **88 milioni di euro per l'anno 2025** per le seguenti finalità:

- a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei **grandi eventi giubilari** a cura di Società Giubileo s.p.a.;
- b) 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di **eventi minori** a cura di Roma Capitale;
- c) 34,5 milioni di euro da assegnare alla Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'**accoglienza dei pellegrini** per le attività di competenza dell'ente.

Il **comma 2** dispone, al primo periodo, un **incremento di 7 milioni di euro per l'anno 2025** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento di cui al comma 1.

Si ricorda che il primo periodo del comma 488 dell'art. 1 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un

fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. In particolare, il secondo periodo del medesimo comma reca una autorizzazione di spesa, oggetto dell'incremento disposto dal comma in esame, per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Il secondo periodo del comma in esame prevede che al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede **con il provvedimento e secondo le modalità** di cui all' articolo 1, comma 422, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Il comma 422 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lettera c), del D.L. n. 36/2022, stabilisce che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2024 è stata approvata la proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con D.P.C.M. 15 febbraio 2024 è stata approvata una integrazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, con riferimento a interventi di competenza della regione Lazio. Con D.P.C.M. 8 marzo 2024 è stato rimodulato l'intervento n. 122, ricompreso nell'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 giugno 2023, che assume la denominazione di "Riqualificazione di piazza Risorgimento". Con D.P.C.M. 10 aprile 2024 è stato approvato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo, da finanziare a titolo di spesa corrente, contenuto nell'Allegato 1, parte integrante del citato D.P.C.M., recante 1"Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini" per il Giubileo 2025. Infine, con il D.P.C.M. 11 giugno 2024 si è proceduto ad una complessiva rimodulazione del programma dettagliato degli interventi al fine di valutare, come sottolineato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, "le diverse esigenze in modo

coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel programma dettagliato degli interventi".

Per approfondimenti si rinvia alla <u>pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.</u>

Articolo 80

(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)

L'articolo 80 definisce, attraverso una integrazione all'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge n. 121 del 2021, la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS spa nelle società: Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS alla società FS e successivamente da quest'ultima in favore della società Autostrade dello Stato Spa. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro.

L'articolo 80 non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 1** dell'**articolo 80** interviene sull'<u>articolo 2 del decreto-legge</u> n. 121 del 2021, il quale, ai commi 2-*sexies* e seguenti, disciplina la società cui sono trasferite, con riferimento alle **autostrade stradali a pedaggio**, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni alla **società ANAS S.p.A.**.

Si ricorda che l'articolo 2, commi da 2-sexies a 2-sexiesdecies, del decretolegge n. 121 del 2021, reca norme finalizzate all'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house. In particolare viene prevista la costituzione di una nuova società (controllata interamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture) a cui sono trasferite, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni ad ANAS S.p.A.

Il **comma** 2-sexies, per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house*, autorizza la costituzione di una nuova società:

- interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF);
- e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture.

Il **comma 2-***septies* prevede l'emanazione di un apposito **D.P.C.M.** – adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del

Ministro delle infrastrutture— finalizzato a disciplinare la costituzione e il funzionamento della nuova società in questione.

Viene infatti previsto che tale decreto dovrà definire:

- l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- nominare gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016;
- stabilire le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'art. 2389, primo comma, del codice civile;
- definire i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga dall'art. 23-bis del D.L. 201/2011.

Il **comma 2-***octies* prevede l'emanazione di un **decreto ministeriale** – adottato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – con cui sono definiti i **contenuti e** le **modalità di esercizio del controllo analogo**.

Il **comma 2-novies** attribuisce alla nuova società la facoltà, nei limiti delle risorse disponibili, di:

- stipulare apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale;
- costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali, secondo le modalità e le procedure definite dal decreto ministeriale di cui al comma 2-octies nonché dallo statuto.

Il **comma 2-***decies* prevede che, a decorrere dalla data di efficacia del decreto previsto dal comma 2-*septies*, **con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio**, le **funzioni e** le **attività attribuite** dalle vigenti disposizioni **ad ANAS S.p.A. sono trasferite alla nuova società** di cui trattasi.

Più in dettaglio, anche al fine di agevolare una più immediata operatività della società di cui al suddetto comma 2-sexies ed a completamento dell'iter di adeguamento della concessione ANAS-MIT, nonché di raggiungere in maniera efficace le finalità sottese alle citate disposizioni di riferimento, il comma 1 prevede che ANAS S.p.A. sia autorizzata ad assegnare al socio unico Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) S.p.A., attraverso scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506, 2506-bis, 2506-ter e 2505 del codice civile, parte del proprio patrimonio costituito dalle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete (CAV) S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus (SITAF) S.p.A. Al contempo si prevede che Ferrovie dello Stato S.p.A., a sua volta, sia autorizzata ad assegnare, attraverso successiva scissione, alla società Autostrade dello Stato S.p.A. il patrimonio ricevuto da ANAS S.p.A.

Le operazioni suddette possono essere poste in essere anche in deroga, ove necessario, delle disposizioni istitutive delle predette società o delle diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali o pattizie, sia escluso ogni conguaglio in denaro o in natura, nonché che gli atti connessi alle medesime operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta o indiretta, e da tasse.

Articolo 92 (Fondo per la ricostruzione)

L'articolo 92 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 92 reca effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 1** dell'**articolo 92** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 2** prevede che la ripartizione sia demandata a **uno o più decreti del Presidente del Consiglio** dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Il **comma 3** stabilisce che la ripartizione delle risorse è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.C. 1632-A e abb.), che all'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per la ricostruzione e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Il Fondo per la ricostruzione è volto al finanziamento degli

interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente <u>dossier</u>.

Articolo 93, commi 1-3 (Interventi per il sisma del 2012)

L'articolo 93, commi 1-3, reca misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, si proroga, per la regione Emilia-Romagna, al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza, assegnando 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi (commi 1 e 2). Si proroga altresì l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile (comma 3).

L'articolo 93, commi 1-3 reca, complessivamente, effetti finanziari pari a maggiori spese per 12,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 1** dell'articolo 93 proroga per la **regione Emilia-Romagna al** 31 dicembre 2025, il termine di **scadenza dello stato di emergenza** conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto all'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

L'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, da ultimo modificato dal comma 408 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023) ha provveduto a prorogare il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la delibera del 22 maggio 2012 e con la delibera del 30 maggio 2012, al 31 dicembre 2024. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente tema web della Camera dei deputati.

In conseguenza della suddetta proroga, il **comma 2** autorizza la spesa di **8,6 milioni di euro per l'anno 2025** per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi.

Il **comma 3** prevede per la regione Emilia-Romagna l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2025**, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, che autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all'**assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile**, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione diretta al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza

pubblica. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, autorizza i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti.

Articolo 93, commi 4, 6 e 7 (*Interventi per il sisma del 2016*)

L'articolo 93, commi 4, 6 e 7, reca misure specifiche per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 4 e 6). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 7).

L'articolo 93, ai commi 4, 6 e 7 determina, complessivamente, effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a 79,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, indicato all'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). La proroga del suddetto termine include anche quanto previsto in tema di assunzioni di personale dagli articoli 3, 50 e 50-bis del D.L. n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

Come specificato nella **relazione illustrativa**, la proroga ha ad oggetto, in particolare, l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, 50, 50-bis del D.L. n. 189 del 2016.

Il **comma 6** autorizza la **spesa di 470.000 euro per l'anno 2025**, per le **unità di personale** previste dall'articolo 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Nella **relazione illustrativa**, si evidenzia che l'art. 50, comma 3 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste, di un'ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione, a disposizione delle strutture del Commissario straordinario, da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell'Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 7** consente al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016 (vedi *supra*), nel limite di **spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025**. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

L'art. 50, comma 9-quater, del D.L. 189/2016, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, autorizza il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, a destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste con Invitalia - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - e Fintecna S.p.A..

Per approfondire le misure per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si rinvia al tema web della Camera dei deputati.

Articolo 93, comma 5 (Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale per i sismi del 2012 e del 2016)

L'articolo 93, comma 5, prevede l'indisponibilità delle risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i sismi del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 in Italia centrale, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

L'articolo 93, comma 5 non reca effetti finanziari.

Il comma 5 dell'articolo 93 prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni di personale a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame (alle cui schede di lettura si rinvia) sono rese indisponibili in misura corrispondente alle l'assunzione risorse utilizzate per a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali, prevista dal comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020. Tali risorse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità, per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

In particolare, il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, modificato, da ultimo, dal D.L. n. 132/2023 prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni previsto all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Articolo 93, comma 8 (Proroga dell'esenzione dal pagamento delle utenze "zona rossa")

L'articolo 93, comma 8, dispone la proroga anche per l'anno 2025 dell'esonero dal pagamento delle utenze riferibili a una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Come risulta dalla relazione tecnica, dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 8** proroga al **31 dicembre 2025** le esenzioni di cui all'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148, ai sensi del quale con i provvedimenti delle autorità di regolazione, ovvero del Commissario straordinario, sono **previste esenzioni in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa"** istituita mediante apposita ordinanza sindacale, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Articolo 93, comma 9 (Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)

L'articolo 93, comma 9, dispone la proroga anche per l'anno 2025 delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017.

Come risulta dalla relazione tecnica, dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 9** proroga al **31 dicembre 2025** le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, a favore dei **titolari delle utenze relative a immobili inagibili** in seguito al sisma del 24 agosto 2016, al sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché a quello del 18 gennaio 2017, situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto medesimo.

Si ricorda che la proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai seguenti comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge, 28 settembre 2018, n. 109: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

In merito, si evidenzia che le agevolazioni di cui sopra consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.

Articolo 93, comma 10 (Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016)

L'articolo 93, comma 10, garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a un importo di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 10 dell'articolo 93 consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale intervento proroga di un anno l'efficacia della disciplina prevista all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, già oggetto di differimento, per il 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.

Articolo 93, commi 11, 12 e 13 (Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)

L'articolo 93, comma 11, dispone la proroga anche per l'anno 2025 del termine di sospensione di alcuni pagamenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).

Il **comma 12**, dispone la proroga anche per **l'anno 2025** del termine di sospensione delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di cui al precedente comma, in scadenza alla data medesima, in caso di **omessa informazione** da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.

Il **comma 13**, prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di **1,5 milioni euro** per l'anno 2025.

Come risulta dalla relazione tecnica, il **comma 13** comporta effetti finanziari per lo Stato in termini di **maggiori spese** pari a **1,5 milioni di euro** per l'anno 2025.

Il **comma 11** proroga al **31 dicembre 2025** il **termine di sospensione**, previsto dall'<u>articolo 48, comma 1, lettera g)</u>, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.

Nello specifico, tale sospensione concerne i **pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.

Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 12** proroga al **31 dicembre 2025** la sospensione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148.

Specificamente, tale sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, concerne le **rate in scadenza** entro la suddetta data dei **mutui e dei finanziamenti** di cui al comma 11 dell'articolo 93 del presente disegno di legge, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari **omettano di informare** i beneficiari, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi.

Sul punto, il sopra citato articolo 2-bis, comma 22, specifica che l'informazione avente ad oggetto la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate debba avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet.

È, altresì, prorogata la sospensione del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 13** autorizza la spesa di **1,5 milioni di euro** per l'**anno 2025** ai fini del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni dei termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste dai commi precedenti.

Articolo 93, comma 14 (Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI)

L'articolo 93, comma 14, proroga le norme disciplinanti le esenzioni in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle imposte di bollo e di registro, nonché dall'IRPEF, dall'IRES, dall'IMU e dalla TASI.

Come risulta dalla relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'articolo 93, comma 14, risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di maggiori spese per 14,5 milioni e di minori entrate per 4,1 milioni.

Il **comma 14, lettera** *a*), proroga al **31 dicembre 2025** l'**esenzione**, prevista dall'<u>articolo 48, comma 7</u>, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, **dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro** per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017.

Si segnala che i comuni sopra citati sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016.

La lettera b), numero 1), novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2024 (in luogo dell'anno d'imposta 2023).

La **lettera** *b*), numero 2), novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, **esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI** a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità

dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025** (in luogo del 31 dicembre 2024).

Articolo 93, commi 15-16

(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

L'articolo 93, commi 15-16, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

L'articolo 93, ai commi 15-16, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Il **comma 15 proroga** di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino **al 31 dicembre 2025** – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;
 - al regime giuridico speciale previsto per i **materiali da scavo** suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-*ter* (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.

Si fa notare che i termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il comma 16 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine (contemplato dall'art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti e destinati al recupero.

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-bis, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Articolo 93, comma 17 (Proroga dell'esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche)

L'articolo 93, comma 17 prevede l'esenzione, per l'anno 2025, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio, all'**articolo 93, comma 17**, sono ascrivibili **maggiori spese** pari a **5 milioni di euro** per l'anno 2025.

Il **comma 17** stabilisce la non debenza, **per l'anno 2025**, dei canoni di cui all'<u>articolo 1, commi da 816 a 847</u>, della legge, 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di pubblicità comunale, di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189.

Si prevede, altresì, al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrati derivanti dal mancato pagamento dei canoni sopra citati, il **finanziamento per l'anno 2025** del Fondo istituito dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge, 31 dicembre 2020, n. 183 di un **importo pari a 5 milioni di euro**.

Articolo 93, comma 18

(Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare)

L'articolo 93, comma 18, prevede che la disposizione concernente l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali si applichi anche all'anno 2025.

Come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione determina oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, in soli termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Il **comma 18** estende anche all'**anno 2025** l'**esclusione** dal computo del patrimonio immobiliare (prevista dall'<u>articolo 1, comma 986</u>, della legge, 30 dicembre 2018, n. 145), ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, degli **immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili** in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

Articolo 93, commi 19-24

(Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale)

L'articolo 93, commi 19-24, reca disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e quelli dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016).

Il **comma 19**, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 20** reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate.

Il **comma 21** proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016.

Il **comma 22** autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse destinate allo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il **comma 23** proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Il **comma 24** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

L'articolo 93, commi 19-24, comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di maggiori spese in conto capitale, pari a 103 milioni di euro per l'anno 2025. In particolare, gli oneri derivano dal comma 19, che autorizza la spesa di 10 milioni per lo smaltimento dei RSU, dal comma 21 che autorizza la spesa nel limite massimo di 92 milioni di euro per la proroga della concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) e dal comma 22, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per le piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il comma 23 comporta effetti finanziari solo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto (per 3,4 milioni di euro).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi in esame.

Il **comma 19**, per garantire la continuità nello **smaltimento dei rifiuti solidi urbani** (RSU) nei comuni del cratere del **sisma 2016** (individuati dall'art. 1 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2025**.

L'articolo 1 del D.L. 189/2016, nell'individuare i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, fa rinvio agli allegati 1 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e 2-bis (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017).

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame "autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario".

Si fa inoltre notare che anche per gli anni precedenti sono state previste autorizzazioni di spesa destinate allo smaltimento dei RSU da parte dei comuni in questione. Si richiamano in particolare il comma 1-ter dell'art. 49 del D.L. 36/2022 che "al fine di assicurare (...) un contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" ha previsto che "la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 13.522.000 euro per l'anno 2023" e il comma 430 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) che, per lo stesso fine previsto dal comma in esame, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 20 reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni (previste dall'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016) stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate.

In relazione a tali contratti, il comma in esame dispone che la **proroga o** il **rinnovo fino al 31 dicembre 2025** si intende **in deroga**, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015).

Si ricorda che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi. Inoltre, la disciplina delle causali non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. 87/2018, ha continuato a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 87.

La disposizione recata dal comma in esame rinnova, per l'anno 2025, quanto già previsto per il 2024 dal comma 425 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

Il **comma 21 proroga** di un anno, cioè dal 31 dicembre 2024 **fino al 31 dicembre 2025**, **la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione"** previsto, per i territori interessati dal **sisma 2016**, dall'art. 9-duodecies, comma 2, del D.L. 76/2024

A tal fine è autorizzata la spesa limite massima di 92 milioni di euro per l'anno 2025.

Si ricorda che l'art. 9-duodecies, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il successivo comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l'<u>ordinanza 24 luglio 2024, n. 197</u>, emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il comma 22 autorizza la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2025, al fine di incrementare le risorse finalizzate allo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Lo stanziamento in questione integra quello di 2 milioni di euro previsto, per l'anno 2023, dall'art. 1, comma 743, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) "al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche" in questione. L'utilizzo, nel corso del 2024, delle risorse stanziate dal citato comma 743 è stato disciplinato con l'<u>ordinanza n. 168 del 9 febbraio 2024</u> emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il **comma 23** proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 13-*ter* del D.L. 228/2021 e destinate ad assicurare, al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare, tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR, nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016".

Nel dettaglio, la **lettera a**) del comma in esame reca modifiche al primo periodo del comma 1 del citato art. 13-ter, al fine di **prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità** (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario in questione, **di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti**, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, la stessa lettera a) **eleva da 2,5 a 3,4 milioni di euro il limite di spesa** complessivo per tutto il periodo previsto dal medesimo comma 1.

La relazione tecnica evidenzia che "l'onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l'anno 2025".

La **lettera b**) modifica il comma 2 del citato art. 13-*ter*, al fine di **consentire al Commissario** in questione, **anche per il 2025, di avvalersi** mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - **INVITALIA**, nel limite annuo di spesa di 2,5 milioni di euro.

La **lettera c**) interviene sul comma 3 del citato art. 13-ter – che disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 – prevedendo l'incremento da 10 a 13,4 milioni di euro del limite complessivo massimo di spesa.

Si fa notare che l'incremento complessivo, pari a 3,4 milioni di euro, corrisponde alla somma di 0,9 milioni (900.000 euro) – derivanti dalla proroga, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi del succitato contingente di 8 esperti - e di 2,5 milioni, derivanti dal prolungamento, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi di INVITALIA (avvalimento per cui viene consentita, dal testo vigente dell'art. 13-ter, comma 2, del D.L. 228/2021, una spesa limite di 2,5 milioni di euro annui).

Si fa altresì notare che la disposizione recata dal comma in esame rinnova, per tutto il 2025, la proroga disposta per gli anni 2023 e 2024 dal comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il **comma 24** introduce – allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione – il comma 4-*novies* all'art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di **prorogare, fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza** dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e, successivamente, dai commi 4-bis e seguenti dell'art. 1 del D.L. 189/2016. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dal comma 4-octies del citato articolo, introdotto dall'art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

Si ricorda che l'art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che "la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi", pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al citato Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.

Nel commentare il comma in esame, la relazione tecnica sottolinea che alla disposizione da esso recata non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione (CAS) è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-duodecies del D.L. 76/2024. Si fa notare che l'articolo testé menzionato ha sostituito il CAS con il CDA, che viene prorogato al 31 dicembre 2025 dal comma 21 dell'articolo in esame, che provvede altresì a disciplinare la copertura degli oneri derivanti dalla proroga.

Articolo 93, commi 25-31

(Interventi relativi all'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022)

L'articolo 93 nei commi da 25 a 31 reca una serie di disposizioni la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.

La Relazione tecnica ascrive alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 31 effetti finanziari in termini di **maggiori spese** pari a complessivi **24,3 milioni** di euro per l'anno 2025.

In particolare il **comma 25** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

A tal fine, il comma in questione destina **4,5 milioni** di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione.

Il **comma 26** autorizza per l'anno 2025 la spesa **di 5,05 milioni** di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo:

➢ agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l'emergenza sismica del 2017, come ampliata dall'articolo 5-septies del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa

la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;

➤ agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

Il comma 27 prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale del 2022.

Il **comma 28** destina **2 milioni** di euro per l'anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre.

Il **comma 29**, invece, prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli

eventi calamitosi, un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di **10 milioni** di euro per l'anno 2025.

Il **comma 30**, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, con una spesa di 409.368 euro.

Il **comma 31**, infine, destina **2,8 milioni** di euro complessivi per l'anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell'area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI).

Articolo 93, commi 32-35 (Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici)

L'articolo 93 nei commi da 32 a 35 contiene una serie di disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di **maggiori spese** pari a un importo complessivo di **4,5 milioni** di euro.

Nello specifico il **comma 32** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,83 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 33** precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 34** prevede l'automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.

Il **comma 35** destina 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato

"contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Articolo 93, comma 36 (Interventi nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti da eventi alluvionali)

L'articolo 93, comma 36 proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di **maggiori spese** pari a un importo di **17,5 milioni** di euro.

In particolare il comma in questione, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario.

Articolo 94 (Crisi idrica)

L'articolo 94 è diretto a prevedere che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.

Come sottolineato dalla relazione tecnica, la disposizione, tenuto conto che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, **non determina alcun effetto** sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo in esame, che si compone di un unico comma, aggiunge alla fine del comma 1 dell'art. 58 della L. n. 221/2015 un periodo volto a prevedere che, fermo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 58, una quota del Fondo fino a 144 milioni per il 2025 può essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche.

L'art. 58, comma 1, della L. n. 221/2015 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali") ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 19 novembre 2019). Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri

contenuti nel decreto. In attuazione del citato comma 2 è stato adottato il D.P.C.M. 30 maggio 2019.

Il piano stralcio è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281/1997, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 104, commi 13-15

(Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale)

L'articolo 104, commi 13-15 recano una serie di interventi di riduzione di risorse di Fondi per gli investimenti degli enti locali e una riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici del patrimonio comunale.

L'articolo 104 prevede effetti positivi pari a:

- 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 (comma 13):
- 2.376,5 milioni di euro per il periodo 2027-2034 (comma 14, lett. a));
- 640 milioni complessivi dal 2025 al 2033 e 160 milioni a decorrere dal 2034 (comma 15).

Il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

Il **comma 14,** invece, apporta modifiche all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

- ▶ la lettera *a*) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell'attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest'ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.
- ▶ le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare: la lettera b)

sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l'ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture

➤ la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire le conseguenze dei casi in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento dei lavori o della fornitura.

Da ultimo il **comma 15** prevede il definanziamento, a decorrere dall'anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall'articolo 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

Articolo 104, commi 16 e 17

(Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare")

L'articolo 104, commi 16 e 17 prevede alcune riduzioni di spesa relativamente ai contributi destinati ai comuni per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana e del Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare".

L'articolo 104, commi 16 e 17 determina effetti positivi pari a:

- 800 milioni di euro complessivi nel periodo 2027-2030 (comma 16, lett. *a*));
- 800 milioni di euro complessivi nel periodo 2025-2031 (comma 16, lett. *b*));
- 268,2 milioni di euro complessivi nel periodo 2029-2033 (comma 17).

Il **comma 16** interviene sull'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

- ➤ la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;
- ▶ la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall'annualità 2025 sino all'annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro.

Il **comma 17**, invece, prevede la riduzione del fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", di cui all'articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall'annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l'anno 2029, di 54.596.367 euro per l'anno 2030, di

54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l'anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro. Per quanto attiene al Programma sopracitato si ricorda che lo stesso è volto a finanziare alcuni interventi volti a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, a migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati.

Articolo 104, commi 18-19 (Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni)

L'articolo 104, comma 18, dispone l'abrogazione del Fondo per investimenti a favore dei comuni istituito dalla legge di bilancio 2020.

Il **comma 19, lettera a**), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 19, lettera b**), prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali per un importo complessivo di 89,9 milioni.

L'articolo 104, comma 18, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l'annualità 2029 e 400 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2030 al 2034.

Il **comma 19, lettera a**), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 19, lettera b**), determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027 (29,93 milioni per l'anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).

Il **comma 18** dispone l'**abolizione del Fondo per investimenti a favore dei comuni** istituito dai commi 44-46 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)

I citati commi 44-46 hanno istituito e disciplinato un fondo per investimenti a favore dei comuni – collocato nello stato di previsione del Ministero dell'interno e avente una dotazione complessiva di 4 miliardi di euro (400 milioni per ciascuno degli anni 2025-2034) – "destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali". Successivamente, le risorse del fondo sono state ridotte per 285 milioni di euro per l'anno 2025 e per 280 milioni di euro per l'anno 2026, ed è stato introdotto un vincolo di assegnazione delle risorse, pari ad almeno il 40% delle risorse, a favore degli enti locali del Mezzogiorno (art. 28, commi 4 e 6, D.L. 17/2022). Ulteriori riduzioni sono state operate dall'art. 14-quinquies, comma 3, del D.L. 176/2022 (115 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni per il 2026) e dall'art. 1, comma 8, lett. e), del D.L. 19/2024 (400 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 260 milioni per l'anno 2029). Di conseguenza, le risorse complessive del fondo in questione ammontano a 2.140 milioni di euro (140 milioni per il 2029 e 400 milioni per ciascuno degli anni 2030-2034).

Il comma 19, lettera a), prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose (istituito dal comma 277 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018 – L. 205/2017) per un importo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il citato comma 277 – al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose – ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e demandato ad un apposito decreto ministeriale la disciplina del fondo medesimo. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. Interno 15 maggio 2018, recante "Criteri e modalità per il riparto, a decorrere dall'anno 2018, del Fondo di 5 milioni di euro, per la concessione di contributi a favore degli enti locali sciolti a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche". L'ultimo riparto delle risorse del fondo in questione è stato effettuato con il Decreto 27 giugno 2024.

Il **comma 19, lettera b**), prevede il **definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali** (istituito dal primo periodo del comma 1079 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018) per un importo complessivo **di 89,9 milioni di euro** (29,93 milioni per l'anno 2025, 29,97 milioni per il 2026 e 30 milioni per il 2027).

Il richiamato comma 1079 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del <u>Fondo per la progettazione degli enti locali</u>, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Articolo 104, comma 21

(Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese)

L'articolo 104, comma 21, dispone l'azzeramento delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.

L'articolo 104, comma 21, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica (minori spese in conto capitale) per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032.

La norma in esame riduce l'autorizzazione di spesa del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016) relativamente alla quota affluita agli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, che viene azzerata.

Si ricorda che il **Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, comma 140, L. 232/2016) con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032 ed è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1072, L. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033 (stato di previsione del MEF, cap. 7555). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa, tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica e la riqualificazione urbana, e viene ripartito con uno o più D.P.C.M. sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Con il **D.P.C.M. 21 luglio 2017** sono state ripartite gran parte delle risorse del Fondo (circa **46.044 milioni** di euro). Il decreto contiene la <u>tabella</u> che ripartisce le risorse tra le finalità indicate alle lettere da *a*) ad *l*) del comma 140 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.

Il "vecchio" Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, art. 202, comma 1, lett. *a*), abrogato dal nuovo Codice di cui al D.Lgs. 36/2023) ha istituito il **Fondo** per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti

prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture (cap. 7008). Le risorse assegnate sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, alla *project review* delle infrastrutture già finanziate, alla redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di progetti pilota relativi alla piattaforma nazionale a supporto delle funzioni dei *mobility manager* scolastici.

A legislazione vigente il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ha una dotazione di 43,8 milioni di euro per il 2025, 30 milioni per il 2026 e 23 milioni di euro per il 2027. Il disegno di legge di bilancio azzera tali risorse: per il 2025 si prevede infatti un definanziamento pari a 23,8 milioni, secondo quando riportato nella II sezione del disegno di legge, e un definanziamento di 20 milioni, in base a quanto stabilito dal comma in esame. Per il 2026 e il 2027 l'intero stanziamento è definanziato con il comma in esame.

Articolo 120, commi 1 e 2 (Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

L'articolo 120, commi 1 e 2, rifinanzia per gli anni dal 2027 al 2036 una serie di interventi in materia di investimenti e infrastrutture. A tal fine, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato.

L'articolo 120, commi 1 e 2, prevede interventi pari a un importo complessivo di 24.000 milioni di euro relativo agli anni 2027-2036.

L'articolo 120, commi 1 e 2, istituisce un fondo per assicurare il finanziamento pluriennale di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, anche già finanziati parzialmente, a condizione che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica, e reca disposizioni riguardanti le assegnazioni delle relative risorse nonché le eventuali revoche (queste ultime, possibili nell'ipotesi di mancato rispetto del cronoprogramma). Le risorse del fondo saranno ripartite a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato. Il comma 1 dell'articolo stabilisce la collocazione del fondo, l'ammontare della sua dotazione, il periodo di riferimento del finanziamento, le finalità e i beneficiari. Il fondo viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ha una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro per gli anni dal 2027 al 2036 da suddividere in varie tranches, di cui quella singolarmente più alta, pari a 3.500 milioni, è per l'anno 2027, mentre è di 2.000 milioni per il 2028, 1.000 milioni pr il 2029 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036. La finalità è il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, e la ripartizione delle risorse andrà a beneficio delle Amministrazioni centrali dello Stato. Peraltro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 120, le risorse in oggetto possono essere impiegate anche per la rimodulazione o riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto delle tempistiche di realizzazione di un singolo intervento. Stando alla tabella presente nella relazione illustrativa, nell'arco temporale 2027-2036 circa un terzo delle risorse, vale a dire 8.206 milioni di euro, andrà al Ministero dell'Economia e Finanze, seguito nell'ordine dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con 5.514 milioni, e via via gli altri ministeri, con importi decrescenti che scendono fino a 100 milioni per il Ministero della Salute e a 10 milioni per il Ministero del Lavoro. Si tenga presente, comunque, che il comma 3 dell'articolo 120 prevede un incremento di 1.266 milioni per un programma straordinario di edilizia sanitaria.

E' opportuno ricordare che a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, esiste già un fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa, che fu creato con la legge 232/2016, articolo 1, comma 140 (legge di bilancio per l'anno 2017). I suddetti settori di spesa sono elencati nell'articolato. Il fondo istituito a fine 2016 aveva una dotazione originaria complessiva di oltre 47.000 milioni di euro per l'orizzonte temporale dal 2017 al 2032. Nel corso del tempo, le cifre del fondo creato nel 2016 sono state più volte ritoccate. Una differenza tra i due fondi è che quello risalente nel tempo aveva anche la finalità di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea in taluni settori. Altra differenza, implicita e tuttavia non meno importante, è che il presente articolo 120 della legge di bilancio per il 2025 non si riferisce a determinati settori di spesa e dunque ha una portata generale.

Il comma 2 dell'articolo 120 della legge di bilancio all'esame del Parlamento per l'anno 2025 regola le assegnazioni del nuovo fondo di cui al comma 1. In proposito, prevede due distinte procedure a seconda di quale amministrazione è beneficiaria delle risorse; se beneficiaria è la Presidenza del Consiglio, allora le assegnazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre se beneficiario è un ministero, allora l'assegnazione sarà fatta per mezzo di uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del ministro interessato. In ogni caso, i decreti di assegnazione saranno comunicati alla Corte dei Conti e alle commissioni parlamentari competenti. Per un confronto con il fondo di cui alla legge 232/2016, si rileva che l'utilizzo di quest'ultimo è sempre disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. I decreti del Presidente del Consiglio sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

LA SECONDA SEZIONE

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9)

L'articolo 133 del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del MASE, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **3.358,6 milioni di euro** nel **2025**, a 3.315,7 milioni di euro per il 2026 e 2.723,3 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	20	24		PREVISION	1 2025-2027	
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
Spese correnti	1.159,3	1.135,4	1.124,3	-35,0	1.216,0	1.137,3
Spese in c/capitale	2.546,2	2.957,1	2.234,3	-311,9	2.099,7	1.586,0
SPESE FINALI	3.705,5	4.092,5	3.358,6	-346,9	3.315,7	2.723,3
% sulle spese finali STATO	0,4%	0,4%	0,4%		0,4%	0,3%
Rimborso passività finanziarie	0,9	0,9	0,9		1,0	1,0
SPESE COMPLESSIVE	3.706,4	4.093,4	3.359,5		3.316,7	2.724,3

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il MASE un lieve **decremento nel 2025** (in termini assoluti pari a -346,9 milioni di euro; **-9,4%**).

Tale decremento è determinato principalmente dalla diminuzione delle spese in conto capitale, che decrescono ulteriormente negli esercizi successivi; in particolare nel 2027 le spese in conto capitale diminuiscono, rispetto al 2024, del 38%. Le spese correnti invece si mantengono, negli

esercizi 2025-2027 sui livelli del 2024 (le variazioni che si registrano sono infatti inferiori al 5%).

Gli stanziamenti di spesa del MASE autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo **0,4%** della spesa finale **del bilancio statale**.

Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie, che ammontano a 0,9 milioni nel 2025, le **spese complessive** per il Ministero risultano pari a **3.706,4 milioni** di euro.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del MASE (Tabella n. 9) espone, a **legislazione vigente** (**BLV**), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **3.621 milioni di euro**.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2025 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **decremento delle spese finali di 262,5 milioni di euro** (-7,2%), come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del MASE - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	20	024		2025							
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II				
Spese correnti	1.159,3	1.135,4	1.178,7	-42,9	1.135,8	-11,5	1.124,3				
Spese in c/capitale	2.546,2	2.957,1	2.442,3	-94,4	2.347,9	-113,7	2.234,3				
SPESE FINALI	3.705,5	4.092,5	3.621,0	-137,3	3.483,7	-125,2	3.358,6				

Il **DDL di bilancio 2025 come integrato** degli **effetti** della **manovra**, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **3.358,6 milioni** per il **2025**.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese in conto capitale, che rappresentano il 66,5% del totale delle spese finali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a 137,3 milioni di euro.

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano un'ulteriore **riduzione di 125,2 milioni** di euro.

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2025

La tabella seguente espone le previsioni del ddl di bilancio integrato per il 2025 per ciascuna Missione e Programma di spesa del MASE, a raffronto con i dati dell'esercizio precedente.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente con interventi di manovra sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di rimodulazione nonché di rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'art. 23, comma 3, lett. *a*) e lett. *b*) della legge di contabilità) sono riportati negli appositi allegati allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

	Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica										
		202	4				2025				
					Modific	HE SEZ. II	DDL		D		
	Missione/Programma	LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)	BILANCIO SEZ. II	Effetti Sez. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II		
1	Sviluppo sostenibile e tutela del terr. e dell'ambiente (18)	2.495,8	2.729,2	2.392,2	-1,3	-	2.390,9	-56,0	2.334,9		
1.3	Vigilanza ambientale (18.8)	19,2	19,7	23,5			23,5	-0,3	23,2		
1.5	Ris. idriche e territorio (18.12)	751,3	752,4	548,5			548,5	-41,1	507,4		
1.6	Biodiversità (18.13)	323,4	324,3	309,3			309,3	-12,4	296,9		
1.7	Econ. circolare e rifiuti (18.15)	44,2	45,2	20,7			20,7	-0,2	20,5		
1.9	Danno amb. e bonifiche (18.19)	111,5	111,9	149,4			149,4		149,4		
1.10	Att. internaz. transizione ecol. (18.20)	955,2	1.183,6	986,5			986,5	-0,5	986,0		
1.11	Valutazioni e aut. ambientali (18.21)	46,4	47,6	47,2			47,2	-1,1	46,1		
1.12	Coord. attività PNRR (18.22)	21,6	21,6	20,5			20,5	-0,3	20,2		
1.13	Politiche qualità dell'aria (18.23)	223,0	222,9	286,4	-1,3		285,1		285,1		
3	Servizi istituzionali e generali delle amm.ni pubbliche (32)	100,6	101,6	94,4			94,4	-6,1	88,4		
3.1	Indirizzo politico (32.2)	29,7	30,2	20,0			20,0	-0,1	19,9		
3.2	Servizi e affari generali (32.3)	70,9	71,4	74,5			74,5	-6,0	68,5		
5	Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	1.109,2	1.261,7	1.134,4	-55,6	-80,4	998,4	-63,1	935,3		
5.1	Innovazione e reti energetiche (10.8)	367,5	379,6	349,8		-29,4	320,4	-36,6	283,8		
5.2	Eff. energetica e en. rinnovabili (10.7)	741,7	882,1	784,6	-55,6	-51,0	678,0	-26,5	651,5		
	SPESE FINALI	3.705,5	4.092,5	3.621,0	-56,9	-80,4	3.483,7	-125,1	3.358,6		

⁻ tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del MASE è allocata su **3 missioni e 13 programmi**. La maggior parte della spesa (circa il 67% delle spese finali del Ministero) è allocata nella missione **n. 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**".

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano in tale missione.

Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"

Lo stanziamento complessivo della missione 18 fa segnare, per l'anno 2025, una variazione decisamente contenuta rispetto al dato a legislazione vigente: l'effetto cumulato delle modifiche operate dalle **Sezioni I e II** determina, infatti, un **decremento di 57,3 milioni** (pari al 2,4% del dato a legislazione vigente).

Tale variazione è determinata, per la quasi totalità, dalla riduzione operata dalla **sezione I**, derivante dalla **spending review** dei Ministeri – disposta per il triennio 2025-2027 dall'**art. 119, comma 1 (e allegato III),** del disegno di legge in esame – alla quale il MASE partecipa, per l'anno 2025, con una riduzione complessiva di **56 milioni di euro**. La maggior parte (per la precisione il 69,3%) di tale riduzione è concentrata nel **capitolo 8535** "Spese per il finanziamento di interventi di **mitigazione del rischio idrogeologico**" (la cui dotazione di competenza, pari a 95,2 milioni nel BLV, viene ridotta di 38,8 milioni, cioè di quasi il 41%), mentre la restante parte è distribuita su numerosi capitoli.

Le modifiche operate dalla sezione II, complessivamente pari a 1,3 milioni di euro nel 2025, derivano invece dalla seguente rimodulazione:

RIMODULAZIONI		2025	2026	2027	2028 e ss.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
L. 349/1986, art. 8, c. 1, "STIPULA DI CONVENZIONI" -	LV	2,5	-	-	-
(Cap-pg: 2231/1)	Ripr.	-1,3	+1,3	-	-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Parti di competenza) (Tabella n. 10)

Infrastrutture

L'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) per il 2025 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza dell'VIII Commissione (Ambiente), la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico).

Spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per le Missioni 14 e 19

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

				MIT							
		20	24	2025							
					MODIFICHE SEZ. II						
	Missione/Programma Legge DI BILANCIO ASSEST.		BLV	Rimo dul. a.23 c. 3 lett a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)	DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II			
1	Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	7.267,2	7.362,0	6.155,1	-	-618,6	5.536,5	-193,1	5.343,4		
1.1	Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (14.11)	4.983,0	5.070,2	4.793,3	-	-427,4	4.365,9	-67,4	4.298,5		
1.2	Sistemi idrici e idraulici (14.5)	339,4	340,1	550,7	-	-145,1	405,6	-0,7	404,9		
1.3	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	10,8	11,3	9,5	-	-	9,5	-0,1	9,4		
1.4	Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)	1.934,1	1.940,4	801,6	-	-46,1	755,5	-125,0	630,5		
3	Casa e assetto urbanistico (19)	510,8	522,8	534,6	-	-	534,6	-0,08	534,5		
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	510,8	522,8	534,6	-	-	534,6	-0,08	534,5		

Nella prima colonna è riportata la numerazione assunta nello stato di previsione del MIT. Tra parentesi la numerazione generale.

La **Missione 14** reca, a **BLV 2025**, uno stanziamento di competenza pari a **6.155,1 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese finali** della missione 14 ammontano a **5.343,4 milioni** per il **2025**.

La missione 14 risulta essere così la più rilevante del Ministero in termini di risorse allocate, assorbendo circa il 30,6% delle spese finali di competenza (17.458,5 milioni).

Entrando nel merito, per la **Missione 14**, il decremento operato dalla **Sezione I** (-193,1 milioni) risulta concentrato, principalmente, sul

programma 14.10 (-125,0 milioni) e sul **programma 14.11** (-67,4 milioni).

Per quanto riguarda il **programma 14.10**, il decremento registrato, pari a -125,0 milioni, risulta per lo più imputato: al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (cap. 7007) per -65,0 milioni, al fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché per la *project review* delle infrastrutture già finanziate per (cap. 7008) per -20 milioni, e al contributo dello Stato destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi di opere degli enti locali (cap. 7009) per -29,9 milioni.

In merito al **programma 14.11,** il decremento realizzato, pari a -67,4 milioni, risulta per lo più imputato: al contributo pubblico alla società Autostrada tirrenica spa (cap. 7358) per -20,0 milioni, e alle somme da assegnare alla società Strada dei parchi s.p.a. per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017 (cap. 7701) per - 47,0 milioni.

Nell'ambito della **Sezione II**, si registra, inoltre, un decremento della **Missione 14** (-618,6 milioni), determinato, nello specifico, dalla facoltà concessa al Ministero di riprogrammare, rifinanziare e definanziare le leggi di spesa.

È consentito, nell'ambito delle poste di bilancio, ai Ministeri, da un lato, di avvalersi della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (art. 23, comma 3, lettera a) e art. 30, comma 1) l. n. 196/2009) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari, a parità di risorse complessive previste dall'autorizzazione di spesa) e, dall'altro, di riprogrammare, definanziare e rifinanziare le leggi di spesa (art. 23, comma 3, lettera b)).

Tale decremento risulta concentrato, principalmente, sui **programmi** 14.11 (-427,4 milioni), 14.5 (-145,1 milioni) e 14.10 (-46,1 milioni).

La diminuzione sul **programma 14.11** risulta determinata per la gran parte:

- da una **riprogrammazione pari a -51,5 milioni** spostati al 2028 (DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quinquies "fondo investimenti complementari Pnrr-Mims-strade sicure-messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A4-A25);
- e dai seguenti **definanziamenti: -24,3 milioni** (DL n. 98 del 2011 art. 32 c. 6 "fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati); **-13 milioni** (LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/decies "trasporti e viabilità); **-11.2 milioni** (LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 19 "*Ryder cup* 2022); **-39 milioni** (LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "trasporti e viabilità); **-**

14,4 milioni (LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "mobilità' sostenibile e sicurezza stradale"); **-74 milioni** (LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 "ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n.232 del 2016); **-183 milioni** (LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 "contratto di programma Anas 2021-2025); e **-10 milioni** (LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 403 "contributo per la realizzazione dell'autostrada regionale cispadana").

La diminuzione sul **programma 14.5** risulta determinata per la gran parte:

- dai seguenti **definanziamenti: -116,1 milioni** (LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 1 e p. 2 "piano idrico nazionale") e **-25,1 milioni** (LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "piano straordinario urgente propedeutico al piano invasi").

La diminuzione sul **programma 14.10** risulta determinata per la gran parte:

- dai seguenti **definanziamenti: -23,0 milioni** (D.Lgs. n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "progettazione infrastrutture sviluppo paese"); **-10,4 milioni** (LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali") e **-6,8 milioni** (DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "infrastrutture carcerarie").

Ministero delle infrastruttu	ıre e d	lei trasp	orti					
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostri (14.11)	2025	2026	2027	2028 ss				
RIPROGRAMMAZIONI								
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/quinquies "FONDO	LV	103,0	50,0	220,0	120,0			
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- STRADE SICURE -MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL (A24-A25)" - (Cap-pg: 7701/4) - (Scad. Variazione 2032)	Ripr.	-51,5	-25,0	-110,0	186,5			
DEFINANZIAMI	ENTI							
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. C/sexies "FONDO	LV	50,0	75,0	50,0	50,0			
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNRR- MIMS- STRADE SICURE - IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE" - (Cap-pg: 7405/1) - (Scad. Variazione 2028)	Def.	-	-	-25,0	-25,0			
DL n. 98 del 2011 art. 32 c. 6 "FONDO PER LA	LV	24,3	1	-	-			
RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI" - (Cap-pg: 7685/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-24,3	-	-	-			

DI 101 11 2010 (10/1: 1 HGDEGE DED 1A	1.37	5.0			
DL n. 101 del 2019 art. 10/bis c. 1 "SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO IN VARIANTE E IN AMMODERNAMENTO DEL PRIMO TRATTO DEL PROGETTO STRADALE DENOMINATO "MAREMONTI"" - (Cap-pg: 7399/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	5,0 - 5,0	-	-	-
Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostra (14.11)	adali	2025	2026	2027	2028 ss
DEFINANZIAME	ENTI	'			
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. A/decies "TRASPORTI E	LV	20,0	10,6	-	-
VIABILITÀ" - (Cap-pg: 7002/53) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-13,0	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 19 "RYDER CUP 2022" - (Cap-pg:	LV	11,2	-	-	-
7699/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-11,2	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. A/decies "TRASPORTI E VIABILITA" - (Cap-pg: 7002/45 - 7701/2) - (Scad. Variazione	LV	76,9	130,1	209,9	1.035,2
VIABILITA - (Cap-pg: 7002/45 - 7701/2) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-39,0	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. B/decies "MOBILITA"	LV	24,4	10,0	15,0	25,0
SOSTENIBILE E SICUREZZA STRADALE" - (Cap-pg: 7582/3) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-14,4	-	-	-
LB n. 232 del 2016 art. 1 c. 140 p. A/primum "RIPARTIZIONE	LV	74,0	57,0	25,8	-
DEL FONDO INVESTIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 140 DELLA LEGGE N.232 DEL 2016" - (Cap-pg: 7002/32) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-74,0	-	1	-
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 397 "CONTRATTO DI	LV	450,0	545,0	1.050,0	6.725,4
PROGRAMMA ANAS 2021- 2025" - (Cap-pg: 7002/55) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-183,0	-	-	-
LB n. 234 del 2021 art. 1 c. 403 "CONTRIBUTO PER LA	LV	50,0	50,0	70,0	-
REALIZZAZIONE DELL'AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA" - (Cap-pg: 7359/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-10,0	-	-	-
LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 9/bis "FONDO OPERE	LV	2,0	-	-	4,0
STRATEGICHE" - (Cap-pg: 7065/2) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-2,0	-	-	-
Sistemi idrici e idraulici (14.5)		2025	2026	2027	2028 ss
DEFINANZIAME	ENTI	Т		1	
DL n. 13 del 2023 art. 31/ter c. 1 "RISORSE IN FAVORE DELLA REGIONE MOLISE PER ADEGUAMENTO	LV	7,0	7,1	-	-
SISMICO DIGA DI RIPASPACCATA" - (Cap-pg: 7281/7) - (Scad. Variazione 2026)	Def.	-	-7,1	-	-
DL n. 79 del 2004 art. 2 c. 2 p. 1 "DISPOSIZIONI URGENTI	LV	0,8	-	-	-
IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE" - (Cap-	Def.	-0,8	-	-	-
pg: 7280/3) - (Scad. Variazione 2025)	201.	0,0			
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies	LV	1,5	-	-	-
		, i	-	-	-
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies "COMPLETAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE ABRUZZO" - (Cap-pg: 7253/1) - (Scad. Variazione 2025) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies	LV	1,5	- 8,6	9,4	63,1
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies "COMPLETAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE ABRUZZO" - (Cap-pg: 7253/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV Def.	1,5	-	-	63,1
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 2 p. C/sexies decies "COMPLETAMENTO SISTEMA IDRICO INTEGRATO DELLA REGIONE ABRUZZO" - (Cap-pg: 7253/1) - (Scad. Variazione 2025) LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. C/decies "INFRASTRUTTURE, ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7281/4) - (Scad.	LV Def. LV	1,5 -1,5 9,1	-	-	63,1

LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 155 p. 2 "PIANO IDRICO	LV	133,5	40,0	40,0	40,0
NAZIONALE" - (Cap-pg: 7281/5) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-62,7	-	-	-
Sistemi idrici e idraulici (14.5)		2025	2026	2027	2028 ss
DEFINANZIAMI	ENTI				
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 519 "SICUREZZA ED	LV	100,0	120,0	130,0	300,0
AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA IDRICO DEL PESCHIERA" - (Cap-pg: 7281/6) - (Scad. Variazione 2027)	Def.	-	-20,0	-30,0	•
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 523 "PIANO STRAORDINARIO	LV	105,1	80,0	380,0	150,0
URGENTE PROPEDEUTICO AL PIANO INVASI" - (Cap-pg: 7281/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-25,1			
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies	LV	51,5	10,0	15,0	22,2
"INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7281/3) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-1,5	-	-	-
Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche ca (14.10)	lamità	2025	2026	2027	2028 ss
DEFINANZIAMI	ENTI				
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 3 p. B/bis "SOMME DA	LV	3,1	-	-	-
ASSEGNARE AI PROVVEDITORATI INTERREGIONALI ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DISSESTO IDROGEOLOGICO" - (Cap-pg: 7219/2) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-3,1	-	-	-
DL n. 133 del 2014 art. 3 c. 12 "INFRASTRUTTURE	LV	16,8	10,0	10,0	51,0
CARCERARIE" - (Cap-pg: 7471/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-6,8	-	-	-
DLG n. 50 del 2016 art. 202 c. 1 "PROGETTAZIONE	LV	23,0	-	-	-
INFRASTRUTTURE SVILUPPO PAESE" - (Cap-pg: 7008/4 - 7008/5) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-23,0	-	-	
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. F/decies "EDILIZIA	LV	42,0	19,9	-	-
PUBBLICA COMPRESA QUELLA SCOLASTICA E SANITARIA" - (Cap-pg: 7340/4) - (Scad. Variazione 2026)	Def.	-2,0	-4,9	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. C/decies	LV	0,8	1	-	1
"INFRASTRUTTURE ANCHE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE" - (Cap-pg: 7008/2) - (Scad. Variazione 2025)		-0,8	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1079 "FONDO PROGETTAZIONE	LV	0,1	0,0	13,5	90,0
ENTI LOCALI" - (Cap-pg: 7009/1) - (Scad. Variazione 2027)		-	-	-13,5	-
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 338 "INTERVENTI DI	LV	16,4	6,0	6,0	54,0
CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI" - (Cap-pg: 7554/1) - (Scad. Variazione 2025)	Def.	-10,4	-	-	•

La Missione 19 del MIT "Casa e assetto urbanistico" reca, a BLV 2025, uno stanziamento di competenza pari a 534,6 milioni di euro.

Considerando gli effetti della manovra (Sezione I e II), le spese finali della Missione 19 risultano pari a 534,5 milioni per il 2025, presenti nell'unico programma 19.2.

Ministero dell'economia e delle finanze (Parti di competenza) (Tabella n. 2)

Protezione civile

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è collocata la **missione 8** "**Soccorso civile**", di interesse della Commissione Ambiente.

Tale missione si compone di due soli programmi: il programma 8.4 "Interventi per pubbliche calamità" ed il programma 8.5 "Protezione civile".

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	N	INISTER	O DELL'	ECONON	IIA E DEL	LE FINA	NZE				
		202	24	2025							
	Missione/Programma				MODIFICHE SEZ. II		DDI		DLB		
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variaz. a.23 c. 3 lett b)	DDL BILANCIO SEZ. II	Effetti Sez. I	INTEGRATO SEZ I+SEZ II		
6	Soccorso civile (8)	2.773,8	3.237,6	1.921,4	•	+450,0	2.371,4	+286,5	2.657,9		
6.1	Interv. pubbliche calamità (8.4)	1.673,7	2.124,2	1.215,7	1	1	1.215,7	+238,4	1.454,1		
6.2	Protezione civile (8.5)	1.100,1	1.113,4	705,7	1	+450,0	1.155,7	+48,1	1.203,8		

La **Missione 8** reca, a **BLV 2025**, uno stanziamento di competenza pari a **1.921.4 milioni** di euro.

In virtù delle modifiche intervenute in **Sezione I** (+286,5 milioni) e in **Sezione II** (+450 milioni), le **spese finali** della Missione 8 sono pari a **2.657,9 milioni** di euro per il **2025**.

L'incremento operato dalla **Sezione I** che riguarda il **programma 8.4** (+238,4 milioni) è determinato in larga parte a favore di spese per interventi per il sisma del 2016, pari a 79,7 milioni (cap. 2173) e 104,5 milioni (cap. 8006). In merito al **programma 8.5** (+48,1 milioni), rileva il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per 50 milioni (cap. 7441).

Sulla **Sezione II** rileva la variazione positiva per **450 milioni** sul **programma 8.5** da imputarsi totalmente a favore del Fondo pe le emergenze nazionali (cap. 7441).

Ministero dell'economia e delle finanze									
	2026	2027	2028 ss						
RIFINANZIAMENTI									
DL n. 93 del 2013 art. 10 c. 1 "FONDO EMERGENZE	LV	340,0	340,0	340,0	340,0				
NAZIONALI" (*) - (Cap-pg: 7441/1) - (Variazione Permanente)	Rif.	450,0	150,0	150,0	150,0				

Casa e assetto urbanistico

La Missione 19 del MEF "Casa e assetto urbanistico", che si compone dell'unico Programma 19.1, a BLV 2025, reca uno stanziamento di competenza pari a 44,8 milioni di euro.

In virtù di quanto disposto nella **Sezione I** (+125,0 milioni), le **spese finali** della Missione 19 sono pari a **169,8 milioni** di euro per il **2025**.

L'incremento derivante dalla Sezione I viene in particolare determinato dall'assegnazione di 125 milioni al Fondo di garanzia della prima casa (cap. 7077).

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	(date de competenza, valore la militari de curo)										
		MINISTER	O DELL'	ECONO	MIA E DEL	LE FINANZI	E				
	20.			2025			25				
	151 1 70				MODIFICHE SEZ. II		DDL		DLB		
	Missione/Programma	LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	Rimodul. a.23 c. 3 lett a); a. 30 c. 1	Variazioni a.23 c. 3 lett b)	BILANCIO SEZ. II	SEZ. I	INTEGRATO SEZ I+SEZ II		
13	Casa e assetto urbanistico (19)	352,0	352,0	44,8	-	-	44,8	+125,0	169,8		
13.1	Politiche abitative e riqualificazione periferie (19.1)	352,0	352,0	44,8	-	-	44,8	+125,0	169,8		